



224  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le Pari Opportunità*



*Ministero del Lavoro*  
*e delle Politiche Sociali*  
*Consigliera Nazionale di Parità*



## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

Il Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei ministri - con sede in Roma Largo Chigi n. 19, nella persona del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Cons. Paolo Aquilanti

### E

la Consigliera nazionale di parità - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - con sede in Roma in via Fornovo 8, nella persona della Sig.ra Francesca Bagni Cipriani

### VISTO

- il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 145, in attuazione della direttiva 2002/73/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne, che ha integrato le disposizioni già vigenti in materia di attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione della parità attraverso azioni positive, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

- il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE, recante disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, predisponendo le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso;
- il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, in attuazione della direttiva 2000/78/CE, recante le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini;
- la Carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro promossa, in data 5 ottobre 2009, dal Ministro delle pari opportunità e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che costituisce una dichiarazione di intenti sottoscritta volontariamente da imprese e/o enti pubblici allo scopo di favorire la diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità;
- il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego", finalizzato all'adozione delle misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso che comprometta o impedisca il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione, come anche in quello della formulazione e attuazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività;
- la legge 4 novembre 2010, n. 183, e in particolare l'articolo 21 contenente "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche";

24

GC

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare, l'articolo 12, "*Soppressione di enti e società*" che, al comma 20, prevede che le attività svolte dagli organismi collegiali soppressi, tra i quali rientra anche la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, siano definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali tali organi soppressi operavano;
- la legge 27 giugno 2013, n. 77, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011";
- il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 (registrato dalla Corte dei conti il 25 agosto 2015), ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" contenente misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori e, in particolare, l'articolo 24 concernente il congedo per le donne vittime di violenza di genere;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 14 concernente misure volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, il Capo II del Titolo II che ha apportato modifiche al "Codice delle pari opportunità" di cui al citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- in particolare, l'articolo 19 del citato "Codice delle pari opportunità", come sostituito dall'articolo 36 del predetto decreto legislativo n. 151/2015, che, al comma 2, prevede tra



l'altro che "La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuovano iniziative volte a garantire il coordinamento e l'integrazione degli interventi necessari ad assicurare l'effettività delle politiche di promozione delle pari opportunità per i lavoratori e le lavoratrici";

### CONSIDERATO CHE

- Il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri alla quale sono demandate le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti la promozione di pari opportunità fra uomini e donne e la prevenzione e l'esclusione di ogni forma e causa di discriminazione.

Il Dipartimento per le pari opportunità, in particolare, ai sensi del D.M. 4 dicembre 2012, esercita tra le altre funzioni, quelle concernenti :

- l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità;
- la definizione di nuove politiche di intervento, di studio e promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità;
- l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parità e delle pari opportunità;
- l'adozione delle iniziative necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi comunitari nelle materie della parità e delle pari opportunità;
- la cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in materia di parità e di pari opportunità in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;

*ms*

*TC*

- lo svolgimento delle funzioni di cui articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e all'articolo 2 del D.P.C.M. 11 dicembre 2003, recanti disciplina dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui articolo 29 della legge 1 marzo 2002, n. 39;
- la programmazione, progettazione e gestione delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità a livello nazionale;
- il coordinamento degli organismi di parità operanti a livello nazionale di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- l'adozione delle iniziative di studio, analisi ed elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità di genere anche attraverso la formulazione di pareri e consulenze;

- il Dipartimento per le pari opportunità espleta, inoltre, le seguenti attività, già a suo tempo svolte dalla soppressa Commissione per le pari opportunità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198:

a) controlla sistematicamente gli sviluppi delle politiche delle pari opportunità tra uomini e donne in ambito sopranazionale e comunitario;

b) segnala all'autorità politica le iniziative necessarie per conformare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni alla parità dei sessi e, in generale, per realizzare l'effettiva parità nell'amministrazione.

- La Consigliera nazionale di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro. In particolare, la Consigliera nazionale di parità, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dall'articolo 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, svolge i seguenti compiti:

- a) rilevazioni delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;

*mm*

*FC*

- c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'Unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
- d) promozione delle politiche di pari opportunità nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
- e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
- f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione;
- g) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con gli organismi di parità degli enti locali.

- La Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità prevista dall'articolo 19 del citato Codice delle pari opportunità, come sostituito dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 151/2015, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità, in collaborazione con due consigliere o consiglieri di parità in rappresentanza rispettivamente delle o dei consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta. La Conferenza nazionale garantisce il necessario raccordo e dialogo tra le istanze locali e l'amministrazione centrale, anche al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

LE PARTI CONVENGONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1

Promozione delle pari opportunità per i lavoratori e le lavoratrici

1. Il Dipartimento per le pari opportunità e la Consigliera nazionale di parità si impegnano, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e competenze istituzionali, a intervenire, in continuità rispetto alla collaborazione già avviata, sui temi della promozione delle pari opportunità per i lavoratori e le lavoratrici. In particolare, si impegnano, ciascuno nei propri ambiti di competenza a:

TC

mm

- a. rilevare ed analizzare le situazioni di squilibrio di genere maggiormente ricorrenti e a collaborare all'implementazione della Banca dati sull'attività antidiscriminatoria giudiziale e stragiudiziale in attuazione dell'attività di mediazione, che afferisce agli ambiti di intervento della Consigliera nazionale di parità ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 198/2006;
- b. individuare e promuovere nuovi modelli organizzativi e iniziative volte a favorire l'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nelle amministrazioni e negli enti pubblici sia per quanto concerne l'adozione di misure tese a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e i tempi di cura della famiglia, sia per quanto concerne, l'accesso al lavoro, il corretto utilizzo dei meccanismi premiali, il riconoscimento dei meriti professionali e la crescita lavorativa delle dipendenti;
- c. individuare nuovi modelli per favorire la più ampia diffusione della Carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro promossa in data 5 ottobre 2009 dal Ministro delle pari opportunità e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottando, altresì, iniziative per apportarvi le necessarie modifiche, promuovendone l'adozione non solo nelle aziende private ma anche nelle multiutility, nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende pubbliche;
- d. stabilire modalità operative per la definizione di una reciproca collaborazione tra la Consigliera nazionale di parità e il Dipartimento per le pari opportunità, per la presa in carico e la trattazione delle segnalazioni e dei casi significativi inerenti le discriminazioni trasmesse al Dipartimento;
- e. ricercare, con particolare riferimento a quanto previsto dalla lettera b), modalità di collaborazione con le parti sociali sul territorio, anche attraverso la Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, e a diffondere i risultati dell'attività di collaborazione anche nei propri siti internet;
- f. promuovere attività informative e formative, anche attraverso la Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, finalizzate:
- ad una maggiore diffusione dei codici di comportamento conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette di discriminazione;
  - ad una maggiore diffusione di modalità innovative di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano di conciliare esigenze di vita e di lavoro;
  - alla promozione di una presenza equilibrata degli uomini e delle donne nei ruoli decisionali;
  - al contrasto agli stereotipi di genere, e in particolare al fine di promuovere una maggiore rappresentazione delle donne in settori strategici per la crescita economica;



- g. promuovere, anche attraverso la Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, eventi formativi per l'educazione finanziaria e di supporto all'imprenditoria femminile;
- h. promuovere attività e iniziative per la concreta attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 80/2015, concernente il congedo per le donne vittime di violenza di genere, attraverso:
  - la realizzazione di azioni formative e di sensibilizzazione sul tema per diffondere una cultura dei diritti della persona e del rispetto dei generi, nonché per l'accrescimento delle competenze delle professionalità che interagiscono con le vittime di violenza di genere e di stalking;
  - l'individuazione di modelli per il sostegno al reinserimento nel mercato del lavoro per le vittime di violenza di genere e di stalking, da condividere con i centri antiviolenza e servizi di assistenza, sostegno, protezione e reinserimento presenti su tutto il territorio nazionale.

## ARTICOLO 2

### Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione

1. Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Protocollo e alle attività da esse derivanti e, pertanto, si impegnano a promuovere la diffusione e la conoscenza delle iniziative e dei progetti derivanti dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

## ARTICOLO 3

### Comitato per l'attuazione del Protocollo

1. Per l'attuazione del presente Protocollo, il monitoraggio, il sostegno e la promozione delle attività previste, le Parti concordano sulla costituzione di un apposito Comitato costituito da quattro componenti, designati, rispettivamente, due dal Dipartimento per le pari opportunità e scelti nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento e due designati dalla Consigliera nazionale di parità e scelti nell'ambito del personale in servizio presso l'Ufficio della medesima. Il Comitato ha lo scopo di mantenere un contatto permanente tra il Dipartimento per le pari opportunità e l'Ufficio della Consigliera nazionale di parità mediante incontri bilaterali che si terranno secondo un calendario annuale da definire. In occasione di tali incontri verranno, altresì, stabiliti tutti gli elementi relativi alla programmazione e alla progettazione operativa delle attività da svolgere.



2. La partecipazione al Comitato non comporta in alcun caso oneri per l'amministrazione.

#### ARTICOLO 4

##### Durata del Protocollo

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di stipula e rimarrà operativo tre anni, salvo recesso, di una delle Parti.

#### ARTICOLO 5


##### Risorse finanziarie

1. Il perseguimento delle finalità del presente Protocollo non comporterà alcun reciproco impegno ed onere di carattere economico per le Parti, salvo eventuali successivi impegni che saranno disciplinati da apposita e separata convenzione.

Roma, 10 FEB. 2016

La Consigliera nazionale di parità

Sig.ra Francesca Bagni Cipriani



Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento pari opportunità

Il Segretario Generale

Cons. Paolo Aquilanti

